CONTRATTO

Tra

L'**Istituto Luce S.p.A.**, con sede in Roma (Repubblica Italiana), alla Via Tuscolana n. 1055 (cap 00173), P.I. 00886181007 in persona dell' amministratore delegato Avv. Luciano Sovena, di seguito anche indicata come "Luce", da una parte,

E

Archivio Audiovisivo Movimento Operaio e Democratico, con sede in Roma (Repubblica Italiana), alla Via F. S. Sprovieri n. 14 (cap 00152), P.I. 02154141002 nella persona del presidente Domenico Calopresti, di seguito indicato come **AAMOD**

Premesso che:

- l' Istituto Luce e AAMOD detengono un proprio Archivio audiovisivo a carattere storico documentale;

- Istituto Luce a AAMOD hanno in corso, da diversi anni, un progetto di catalogazione e valorizzazione dei propri archivi;

- i programmi di catalogazione adottati da entrambi corrispondono agli standard internazionali suggeriti dalla FIAF;

- Istituto Luce e AAMOD si sono posti l'obiettivo di rendere quanto più accessibili e fruibili i contenuti delle le loro reciproche banche dati;

- l'Istituto Luce dispone di un portale Internet attraverso il quale è possibile consultare i contenuti catalografici del proprio archivio e contestualmente visionarne le immagini;

- AAMOD ha manifestato la propria intenzione di rendere accessibile in Internet la propria banca dati anche sul portale dell'Istituto Luce;

- l'Istituto Luce ha espresso la propria disponibilità ad accogliere tale richiesta.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la costituzione, sul portale internet del Luce, di una nuova banca dati con un dominio proprio, denominato www.archivioluce/aamod.it e sul sito AAMOD all'indirizzo www.aamod.it.

Nel sito Luce, la banca dati di AAMOD sarà presente con una propria sottopagina, appositamente creata che evidenzierà i rispettivi logo in maniera paritetica e conforme. La sottopagina sarà realizzata seguendo la nuova linea grafica che sarà adottata dall'Istituto Luce per il proprio sito che AAMOD dichiara di conoscere e approvare.

Nel sistema di ricerca attraverso il sito Internet Luce l'accesso alla banca dati AAMOD sarà soggetta alle stesse procedure di registrazione applicate dall'Istituto Luce alla propria utenza.

AAMOD potrà accedere alla propria banca dati direttamente dal sito Internet AAMOD, apportando alla maschera grafica fornita dall'Istituto Luce le modifiche che riterrà necessarie per renderla più omogenea alla propria linea editoriale con l'impegno di inserirvi, con la giusta evidenza, un rinvio al sito dell'Archivio dell'Istituto Luce.

Art. 3 – Modalità di realizzazione del servizio

Al fine della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, l'Istituto Luce mette a disposizione di AAMOD la propria piattaforma di catalogazione "DAMS" di cui AAMOD dichiara di conoscere l'architettura informatica e di ritenerla idonea ai propri obiettivi archivistici.

AAMOD metterà a disposizione dell'Istituto Luce i dati catalografici della propria banca dati nel formato Highway al fine di consentire all'Istituto Luce l'import in formato XML in una banca dati parallela a quella propria e ne unificherà i descrittori nel proprio Thesaurus per renderli compatibili al proprio sistema di ricerca.

Art. 4 – Durata

AAMOD si impegna a tenere a disposizione del Luce i dati catalografici da esso forniti, affinché la banca dati così costituita sia accessibile sul portale internet del Luce per un periodo di 7 (sette) anni, rinnovabile per ulteriori 7 (sette) anni, salvo revoca di AAMOD da comunicarsi con preavviso di 60 (sessanta) giorni prima della prima scadenza mediante raccomandata a/r. I diritti di utilizzazione economica di cui agli artt. dal 12 1l 19 e 78 bis L. 633/41 e la proprietà dei materiali filmati ed audiovisivi che verranno inseriti nella banca dati restano di proprietà di ciascuna delle parti, con facoltà, attribuita disgiuntamente alle stesse, di esclusivo utilizzo, salvo quanto previsto nel presente accordo.

Art. 5 – Compenso

Le parti pattuiscono espressamente che per la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto AAMOD non è tenuto a corrispondere alcun compenso in danaro.

Art. 6 - Obblighi delle parti

Per la realizzazione delle attività descritte, AAMOD si impegna a fornire a Luce:
Le schede (circa 7.000) di catalogazione in formato Highway, complete di almeno 50 ore di filmati su supporti video (vhs o betacam)
L'Istituto Luce si impegna a trascodificare almeno cinquanta ore di filmati di AAMOD dai supporti analogici disponibili a quelli digitali, a bassa risoluzione per la consultazione in rete.

L'Istituto Luce si impegna, altresì, a mettere a disposizione di AAMOD o comunque a realizzare:

a) Il sistema di banca dati Dams;
b) il proprio Server per l'hosting della banca dati e dei video;
c) l'import dei dati;
d) l'elaborazione grafica delle pagine di accesso all'Archivio AAMOD dal portale Luce.

Art. 7 - Responsabilità
Luce non è responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate da AAMOD tramite il servizio reso, e non risponde in alcun modo dei danni causati direttamente o indirettamente dai servizi forniti.

Art. 8 – Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione, all'interpretazione e alla risoluzione del presente contratto la competenza esclusiva spetta al Foro di Roma.

Roma, 25 luglio 2005

ISTITUTO LUCE
(l'Amministratore Delegato)

ARCHIVIO AUDIOVISIVO
DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO
(Il presidente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali: art. 4 (Durata), art. 5 (Compenso), art. 6 (Obblighi delle parti), art. 8 (Foro competente).